



Berna, il 16 giugno 2023

---

# **Revisione totale dell'ordinanza concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali**

Ordinanza sul contrassegno stradale; OUSN

**Spiegazioni**

# 1 Situazione iniziale

La tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II) viene riscossa dal 1985 sotto forma di contrassegno adesivo.

Il Consiglio federale si è espresso a più riprese a favore dell'introduzione di un contrassegno elettronico e dell'abolizione del contrassegno adesivo. In questo contesto, nell'estate 2017 ha indetto una procedura di consultazione sulla revisione totale della legge del 19 marzo 2010<sup>1</sup> sul contrassegno stradale (LUSN). A seguito dei controversi risultati della consultazione, nel 2018 il Consiglio federale ha deciso di introdurre un contrassegno elettronico facoltativo, da offrire parallelamente a quello adesivo, così come chiesto anche dalla mozione Candinas (18.3701) depositata nello stesso periodo.

Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha approvato la corrispondente modifica della LUSN. A differenza del contrassegno adesivo, quello elettronico non è legato a un determinato veicolo bensì alla targa di controllo. Se il conducente o il detentore del veicolo sceglie il contrassegno elettronico, prima della prima utilizzazione di una strada nazionale assoggettata alla tassa deve registrare la targa del proprio veicolo, secondo la licenza di circolazione, nel «sistema d'informazione per il contrassegno elettronico» (sistema d'informazione per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali I e II). La registrazione avviene indipendentemente da luogo e orario.

Per il momento, il contrassegno adesivo viene ancora venduto. Il Consiglio federale può abolire il contrassegno adesivo quando la relativa quota di vendite scende al di sotto del dieci per cento di tutti i contrassegni venduti (ca. 1 mio. di contrassegni adesivi). A tal fine il Parlamento ha già previsto un'apposita disposizione nella LUSN.

Il prezzo di vendita del contrassegno rimane invariato (fr. 40). Con il contrassegno elettronico viene tuttavia a cadere l'indennizzo per la distribuzione (fr. 4 per contrassegno venduto), ciò che permette di realizzare ulteriori risparmi. Il potenziale massimo di risparmio calcolato per circa 10 milioni di contrassegni venduti è di 40 milioni di franchi all'anno. D'altro canto, i detentori di veicoli con targhe trasferibili hanno bisogno di un solo contrassegno elettronico per la targa, anziché di un contrassegno adesivo per ogni mezzo. È difficile stimare l'effettiva riduzione delle entrate, ma si prevedono al massimo 17,2 milioni di franchi all'anno. Nella prassi tale cifra dovrebbe essere nettamente più bassa (si stima il 50 %), poiché probabilmente già oggi non tutti i veicoli con targhe trasferibili sono muniti di un contrassegno.

Le competenze per la riscossione della tassa e i controlli rimangono invariate. Oltre a continuare ad occuparsi della vendita del contrassegno adesivo al confine e all'estero, l'UDSC si occupa ora anche della vendita del contrassegno elettronico. Ai Cantoni compete ancora la distribuzione del contrassegno adesivo all'interno della Svizzera. Per quanto riguarda i controlli, essi sono eseguiti dall'UDSC al confine e nell'area di confine e dai Cantoni all'interno del Paese.

---

<sup>1</sup> RS 741.71

Con la presente revisione totale dell'OUSN vengono attuate le modifiche di ordinanza rese necessarie a seguito dell'introduzione del contrassegno elettronico e della revisione della LUSN.

## 2 Punti essenziali del progetto

La gestione parallela di due forme di riscossione (contrassegno adesivo e contrassegno elettronico) rende necessario apportare delle precisazioni in alcuni articoli in vista della loro applicabilità.

Il legame del contrassegno elettronico con la targa di controllo richiede inoltre un disciplinamento relativo al cambiamento della targa. Il trasferimento del contrassegno elettronico su un'altra targa di controllo deve, per esempio, essere possibile in caso di cambiamento di Cantone, furto o smarrimento della targa.

Vengono inoltre disciplinate le questioni in materia di protezione dei dati legate all'esercizio del sistema d'informazione per il contrassegno elettronico e ai dati da rilevare e trattare. A tal fine viene creato un nuovo allegato all'ordinanza del 23 agosto 2017<sup>2</sup> sul trattamento dei dati nell'UDSC (OTDD).

## 3 Commento ai singoli articoli

### *Art. 1 Oggetto*

Corrisponde all'attuale articolo 1, con la soppressione del termine «contrassegno».

### *Art. 2 Acquisto del contrassegno*

L'attuale articolo è precisato e viene effettuata una suddivisione relativa ai due sistemi di riscossione. La vendita del contrassegno adesivo rimane invariata: all'interno del Paese è di competenza dei Cantoni (cpv. 1 lett. a), al confine dell'UDSC, il quale designa gli uffici di servizio presso i quali il contrassegno è disponibile (cpv. 1 lett. b). Si tratta in particolare degli uffici di servizio presso valichi di confine autostradali o di uffici con particolari esigenze locali. All'estero il contrassegno adesivo può continuare a essere acquistato presso i punti di vendita designati dalle organizzazioni che hanno concluso un accordo con l'UDSC (cpv. 1 lett. c). A medio termine, si prevede tuttavia di cessare le vendite all'estero. Il Consiglio federale deciderà in merito tenendo conto dell'evoluzione delle vendite al confine e all'interno del Paese.

È soppressa la disposizione dell'attuale capoverso 2, secondo la quale il contrassegno può essere venduto al più presto il 1° dicembre dell'anno precedente: si tratta di una disposizione irrilevante nella prassi e di difficile applicazione. Sarebbe infatti più vantaggioso se, contrariamente al disciplinamento attuale, i turisti stranieri potessero acquistare già a novembre il contrassegno adesivo, ovvero prima di intraprendere il viaggio in Svizzera.

Il capoverso 2 disciplina ora la modalità di acquisto del contrassegno elettronico, ossia mediante registrazione della targa di controllo nel sistema d'informazione

---

<sup>2</sup> RS 631.061

per il contrassegno elettronico dell'UDSC. Determinante è la targa di controllo indicata nella licenza di circolazione. In occasione della registrazione devono essere indicati anche il genere di veicolo (autoveicolo, motoveicolo, rimorchio), la sigla della nazionalità e, eventualmente, il tipo di targa<sup>3</sup>.

#### *Art. 3 Apposizione del contrassegno adesivo*

Adeguamento redazionale dell'attuale articolo, applicabile solo al contrassegno adesivo. Come finora, il contrassegno deve essere incollato sul veicolo nel punto prescritto (cpv. 1 e 2). Il capoverso 3 disciplina i casi in cui il contrassegno adesivo è considerato annullato.

#### *Art. 4 Rottura del parabrezza*

Adeguamento redazione dell'attuale articolo, applicabile solo al contrassegno adesivo. Anche in futuro, un contrassegno adesivo non più valido a causa della rottura del parabrezza è sostituito. È ora possibile sostituire un contrassegno adesivo con uno elettronico.

#### *Art. 5 Trasferimento del contrassegno elettronico*

Se l'autorità competente per l'ammissione alla circolazione sostituisce la targa di controllo originaria con un'altra, il detentore del veicolo può trasferire il contrassegno elettronico valido sulla nuova targa. Ciò è possibile, in particolare, in caso di trasloco in un altro Cantone oppure di furto o smarrimento delle targhe di controllo. Grazie al numero d'identificazione ricevuto in occasione della procedura di registrazione originaria, i detentori possono effettuare autonomamente il trasferimento nel sistema d'informazione per il contrassegno elettronico.

In caso di veicoli svizzeri l'UDSC verifica, in funzione dei rischi, l'ammissibilità del trasferimento del contrassegno consultando il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) dell'Ufficio federale delle strade.

Per quanto riguarda i veicoli esteri invece, l'UDSC non ha accesso ai relativi sistemi di ammissione alla circolazione e non dispone dunque di alcuna possibilità di controllo. I detentori devono quindi fornire le necessarie prove nel sistema d'informazione per il contrassegno elettronico. Si tratta, generalmente, della vecchia e della nuova licenza di circolazione, dalle quali risulta che il cambiamento di targa di controllo non corrisponde a un cambiamento di detentore. L'UDSC verifica anche questi trasferimenti in funzione dei rischi e richiede, eventualmente, le prove mancanti.

Il fatto che il detentore possa trasferire autonomamente il contrassegno elettronico comporta un certo rischio di abuso, il quale è tuttavia limitato dalle possibilità di controllo previste. Come in tutti i suoi processi, l'UDSC si basa sul principio dell'autodichiarazione autonoma seguita da controlli a posteriori. In caso di cambiamento illecito, esso viene revocato o la tassa riscossa a posteriori.

La possibilità di trasferimento è limitata al contrassegno elettronico e non è possibile per quello adesivo.

#### *Art. 6 Conteggio con i Cantoni*

Corrisponde all'attuale articolo 5. Il termine «DGD» (Direzione generale delle dogane) è stato sostituito con «UDSC».

---

<sup>3</sup> Il tipo di targa è necessario poiché i numeri di targa non sono univoci e possono presentarsi più volte. In Svizzera ciò avviene, p. es., con le targhe bianche (normali), blu (veicoli da lavoro) o marroni (veicoli speciali).

## *Art. 7 Controlli*

Corrisponde all'attuale articolo 6, che è stato adeguato dal punto di vista redazionale. Il capoverso 1 disciplina le competenze dei collaboratori dell'UDSC e dei Cantoni impiegati per i controlli. Il capoverso 2 stabilisce che gli impianti di controllo automatizzati possono essere utilizzati solo per controlli a campione. Ciò significa che tali impianti devono poter essere accesi e spenti e che i relativi tempi e luoghi d'impiego devono essere verbalizzati. Affinché non vengano avviati procedimenti penali inutili, deve essere possibile escludere rapidamente l'assoggettamento alla tassa. In virtù del capoverso 3, i collaboratori dell'UDSC e dei Cantoni incaricati del controllo che constatano un'infrazione sono autorizzati a richiedere i dati personali del conducente.

## *Art. 8 Requisiti per gli impianti di controllo automatizzati*

Gli impianti di controllo automatizzati di Confederazione e Cantoni possono essere mobili o fissi. Affinché siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati, l'articolo 8 definisce sia i requisiti posti agli impianti sia il momento in cui i dati rilevati devono essere cancellati.

Gli impianti devono scattare immagini frontali, posteriori e complete dei veicoli di passaggio. Le immagini posteriori sono necessarie per riconoscere le targhe di controllo di motoveicoli o rimorchi, mentre le immagini complete permettono l'attribuzione univoca di un rimorchio al veicolo che lo traina. Le targhe riconosciute attraverso le immagini vanno poi confrontate con quelle registrate nel sistema d'informazione per il contrassegno elettronico. Gli impianti devono inoltre essere in grado di distinguere i veicoli che soggiacciono alla tassa da quelli che non vi soggiacciono (p. es. veicoli per i quali è riscossa la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni) o che ne sono esentati (p. es. veicoli delle organizzazioni di primo intervento). Se sulla base di un controllo automatizzato vi è il sospetto che un veicolo circoli senza contrassegno elettronico valido, l'impianto trasmette tutti i dati rilevati al servizio dell'UDSC o del Cantone competente per la punizione.

In caso di veicoli che non soggiacciono alla tassa o che ne sono esentati oppure se non vi è alcun sospetto di infrazione, i dati dei veicoli registrati non possono essere trasmessi né conservati (lett. e n. 1 e 2), ma vanno immediatamente cancellati. Anche i dati trasmessi al servizio competente sulla base di un sospetto devono essere cancellati immediatamente dopo la trasmissione (lett. e n. 3).

L'utilizzo degli impianti di controllo automatizzati è inadatto finché rimangono in circolazione i contrassegni adesivi. Pertanto, fino all'abolizione del contrassegno adesivo i veicoli continueranno a essere fermati sulle autostrade (valichi di confine, entrate e uscite autostradali, aree di sosta ecc.) per poter effettuare i controlli. UDSC e polizia utilizzano a tal fine i propri apparecchi mobili di controllo (rispettivamente Controlla e MACS).

Per i controlli mirati, l'UDSC amplia il sistema di ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV), aggiungendo un modulo supplementare relativo al contrassegno elettronico. Si tratta di una soluzione efficiente ed economica per utilizzare le telecamere già installate al confine e nell'area di confine per altri scopi. In questo modo, tramite la stessa attrezzatura tecnica installata sulle autostrade nell'area di confine, l'UDSC può sia controllare i mezzi in movimento alla ricerca di veicoli segnalati sia verificare se i veicoli di passaggio dispongono di un contrassegno elettronico ed eventualmente selezionare a livello locale quelli da

controllare. Il modulo relativo al contrassegno elettronico può essere attivato singolarmente per ogni telecamera AFV in caso di necessità. In questo caso, il modulo supplementare confronta la targa di controllo rilevata dalla telecamera con le targhe registrate nel sistema d'informazione per il contrassegno elettronico. Se la targa non è registrata, il sistema avverte i collaboratori dell'UDSC, i quali deviano il veicolo in questione al confine, lo fermano e verificano se dispone di un contrassegno adesivo. Qualora il veicolo sia privo di contrassegno, il conducente viene subito multato. Se i collaboratori dell'UDSC non riescono a fermare il veicolo, la presunta infrazione non può più essere punita. I dati relativi al controllo del contrassegno non sono infatti conservati né dal sistema AFV né dal modulo supplementare.

In futuro, con l'utilizzo degli impianti automatizzati sarà possibile, in caso di infrazioni commesse con un veicolo svizzero, trasmettere automaticamente per posta al detentore la multa disciplinare e la decisione di riscossione posticipata. Allo stato attuale, nel caso di veicoli esteri sarà necessario continuare a fermare il mezzo in questione.

#### *Art. 9 Contravvenzioni*

Corrisponde all'attuale articolo 7, che è stato adeguato dal punto di vista redazionale: il termine «contrassegno» è sostituito con «tassa» nel capoverso 1, mentre nel capoverso 2 si precisa che si tratta di un «contrassegno adesivo». Il capoverso 3 dell'attuale articolo 7 non è applicabile nella prassi ed è dunque soppresso. In caso di controllo automatizzato, la tassa dovuta è riscossa insieme alla multa.

#### *Art. 10 Trattamento dei dati*

L'UDSC mette a disposizione un negozio online per l'acquisto del contrassegno elettronico e la registrazione della corrispondente targa di controllo. Le targhe registrate sono salvate nel sistema d'informazione per il contrassegno elettronico. Una registrazione dell'acquirente come partner commerciale dell'UDSC non è prevista, e deve rimanere un'eccezione. L'UDSC definisce in un regolamento le condizioni per una simile registrazione facoltativa. Essa è prevista, per esempio, per persone e ditte che devono registrare il contrassegno elettronico per più veicoli (ditte di veicoli a noleggio, proprietari di un parco veicoli ecc.). Le persone già registrate come partner commerciali nell'ePortal dell'UDSC, per altri motivi o a titolo facoltativo, possono pagare il contrassegno elettronico mediante fattura.

Il trattamento dei dati nel sistema d'informazione è disciplinato nel nuovo allegato 72a OTDD.

#### *Art. 11 Esecuzione*

Corrisponde all'attuale articolo 9. Il termine «DGD» è stato sostituito con «UDSC».

#### *Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo*

In seguito alla revisione totale, la presente ordinanza sostituisce quella del 24 agosto 2011.

#### *Art. 13 Modifica di altri atti normativi*

1. L'allegato 2 numero VI dell'ordinanza del 16 gennaio 2019<sup>4</sup> concernente le multe disciplinari (elenco delle multe secondo la LUSN) subisce un adeguamento redazionale sulla base dell'introduzione del contrassegno elettronico. Dal punto di vista materiale i numeri 6001 e 6002 rimangono invariati.
2. L'OTDD è completata con il nuovo allegato 72a relativo al sistema d'informazione per il contrassegno elettronico, che disciplina scopo, contenuto e autorizzazioni in relazione con tale sistema. Anche i numeri 2 e 4 dell'allegato 73 OTDD devono essere adeguati dal punto di vista redazionale.

Il numero 1 del nuovo allegato 72a definisce lo scopo del sistema d'informazione per il contrassegno elettronico. Esso corrisponde all'articolo 12a LUSN.

Il numero 2 contiene il catalogo di dati del sistema d'informazione per il contrassegno elettronico. Oltre alle indicazioni relative al genere di veicolo e alla targa di controllo (n. 2.1 e 2.2), sono contenute anche informazioni sulla procedura di pagamento (n. 2.3 e 2.4). Nel quadro del processo di registrazione gli utenti possono scegliere, sulla base dell'articolo 7b LUSN, se la registrazione può essere accessibile al pubblico (n. 2.5). In occasione del trasferimento del contrassegno elettronico su un'altra targa di controllo deve essere indicato il motivo e devono essere forniti la prova e l'indirizzo e-mail (n. 2.6 e 2.8). Quest'ultimo può essere fornito anche a titolo facoltativo, per esempio per ricevere dall'UDSC la comunicazione relativa alla scadenza del contrassegno elettronico.

I dati di controllo (immagine, luogo e ora) sono rilevati solo in caso di infrazioni scoperte, in futuro, da impianti per controlli automatizzati e a campione (n. 2.7) e serviranno per la successiva punizione. Se il contrassegno elettronico è pagato mediante fattura, il sistema contiene anche l'indirizzo di fatturazione (n. 2.9).

Il numero 3 disciplina le autorizzazioni per il trattamento e la consultazione dei dati del sistema d'informazione per il contrassegno elettronico. I collaboratori dell'UDSC che si occupano della riscossione della tassa devono poter trattare i dati (p. es. in caso di cambiamento della targa di controllo o della punizione di un'infrazione; n. 3.1). Per contro, i collaboratori dei corpi di polizia cantonali incaricati del controllo legato alla tassa possono unicamente consultare le targhe di controllo registrate nel sistema (n. 3.2).

Nel numero 4 è disciplinato lo scambio di dati con altri sistemi dell'UDSC e con il SIAC. I dati del SIAC (n. 4.1) servono per la verifica del pagamento della tassa, per il perseguimento e il giudizio di infrazioni e per la verifica del trasferimento del contrassegno elettronico secondo l'articolo 5 OUSN. I dati del sistema d'informazione per le finanze e la contabilità (n. 4.2) sono necessari per l'incasso.

Il numero 5 disciplina la comunicazione dei dati relativi alle targhe di controllo per le quali è stata pagata la tassa. Tale comunicazione è ammessa se la persona che ha registrato la targa vi ha acconsentito al momento dell'acquisto del contrassegno.

---

<sup>4</sup> RS 314.11

Nel numero 6 è disciplinata la durata di conservazione dei dati. Questi ultimi sono cancellati al più tardi un anno dopo la scadenza della validità del contrassegno elettronico.

3. L'ordinanza del 30 novembre 2018<sup>5</sup> concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione è adeguata. L'articolo 16 capoverso 1 è completato con la lettera a<sup>bis</sup>, che consente all'UDSC di trattare i dati del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione in relazione con la riscossione della tassa sull'utilizzazione delle strade nazionali.

*Art. 14 Entrata in vigore*

L'ordinanza entra in vigore il ... simultaneamente alla rivista LUSN.

---

<sup>5</sup> RS 741.58